



COMUNE DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 DEL 02/07/2024

SETTORE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA ED EUROPROGETTAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI, RISORSE UMANE, PRIVACY, AFFARI GENERALI, ELETTORALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO, UFFICIO ACQUISTI E GARE

UNITA' AFFARI GENERALI

PRESENTATA DA: CITTADIN VALERIA

OGGETTO: ELEZIONE COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Verza Paola

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto del Sindaco n. 43 del 11.11.2022 con cui è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore “*Programmazione Strategica ed Europrogettazione, Sistemi Informativi, Risorse Umane, Privacy, Affari Generali, Elettorale, Archivio e Protocollo, Ufficio Acquisti e Gare*” al Dott. Marco Plechero, come confermato dal Commissario Straordinario con proprio provvedimento n. 4 del 29/02/2024, adottato con i poteri e le funzioni del Sindaco;

Visto altresì il decreto dirigenziale n. 44/ 2024 relativo all'assegnazione delle funzioni di responsabile del procedimento alla dott.ssa Verza Paola;

Richiamato l'art. 2, comma 30, L. 24.1.2007, n. 244, il quale ha introdotto un nuovo assetto di competenze in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, con l'obiettivo di un contenimento delle spese degli enti locali, trasferendo dalla Commissione elettorale comunale al responsabile dell'ufficio elettorale le competenze in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali di cui al D.P.R. 223/1967;

Richiamato, altresì, l'articolo 41, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, il quale recita: “*Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale [...]*”;



COMUNE DI ROVIGO

Visto il comma 2 dell'art. 12 del richiamato D.P.R. n. 223/1967, il quale stabilisce che la *“commissione elettorale è composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri [...]”*;

Evidenziato che, per le modalità di nomina dei componenti la Commissione elettorale si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del citato testo unico D.P.R. 223/1967, il quale testualmente stabilisce che:

“Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla votazione.

Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.”

Ricordato che in base all'ultimo comma dell'art. 14 del citato testo unico *“I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale”*, nel senso che ad ogni effettivo componente corrisponde un solo supplente;

Ricordato, altresì, che:

- a) la commissione rientra tra quelle indispensabili ai fini istituzionali del Comune a) e, quindi, non può essere soppressa dall'ente locale (Ministero dell'interno, circolare 21 luglio 1999, n. 156);
- b) la cessazione dalla carica di consigliere comunale comporta la contestuale cessazione da componente la commissione, senza la possibilità di applicare il principio della *prorogatio* (Consiglio di Stato – V Sezione, 28 gennaio 1972, n. 51);
- c) il Consiglio di Stato ha anche precisato (Adunanza generale, parere 31 agosto 1967, n. 969) che il consiglio comunale non può procedere alla elezione di un nuovo componente in sostituzione di quello, effettivo o supplente, cessato anzitempo, ma procede alla rinnovazione totale dell'organo quando il numero complessivo dei componenti effettivi e supplenti in carica è tale da non consentire la regolare costituzione del collegio;
- d) la commissione elettorale comunale provvede alla tenuta e revisione dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e alla nomina degli scrutatori tra il



COMUNE DI ROVIGO

venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione (legge 8 marzo 1989, n. 95);

- e) ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'incarico di componente della commissione elettorale comunale è gratuito;

Ritenuto, conseguentemente, di procedere alla nomina della Commissione elettorale comunale da parte del Consiglio nei modi e ai sensi della normativa in materia;

Acquisito in argomento il parere preventivo di rito sulla presente proposta di deliberazione espresso dal Dirigente Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del T.U.O.EE.LL. - D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che la presente Deliberazione, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, non necessita del parere di regolarità contabile da parte del responsabile del Servizio finanziario, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Indette le separate votazioni;

Prendono parte alla votazione segreta n. Consiglieri (.....), escluso il Sindaco in quanto *ope legis* è il Presidente della stessa Commissione;

Effettuata la prima votazione segreta, per i componenti **EFFETTIVI**, che dà il seguente esito, verificato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti n. Votanti n. (Il Sindaco non partecipa alla votazione)

Hanno ottenuto voti:

(espressione del gruppo di minoranza)

Effettuata la seconda votazione segreta, per i componenti **SUPPLEMENTI**, che dà il seguente esito, verificato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti n. Votanti n. (Il Sindaco non partecipa alla votazione)

Hanno ottenuto voti:



COMUNE DI ROVIGO

(espressione del gruppo di minoranza)

Per quanto precede,

DELIBERA

1. considerato gli esiti della votazione di cui sopra, di eleggere quali componenti della Commissione Elettorale Comunale i sigg.:

COMPONENTI EFFETTIVI		COMPONENTI SUPPLENTI

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 223/1967, la Commissione è presieduta dal Sindaco o, in caso di assenza o impedimento, da chi ne faccia legalmente le veci;
3. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 10, commi 2 e 3, e all'art. 11 del codice di comportamento aziendale e dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, per cui in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
4. di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
5. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. 33/2013) con la pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo politico";
6. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web dell'Ente e all'albo pretorio on-line;
7. di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, con separata votazione palese, il cui esito, come accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente, è il seguente:



COMUNE DI ROVIGO

- n.voti unanimi favorevoli (.....), ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L. 18/08/2000, n. 267, stante la necessità di rispettare il dettato normativo.

=====



COMUNE DI ROVIGO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta.

Annotazioni:

Rovigo, 02/07/2024

IL DIRIGENTE
Marco Plechero

Documento sottoscritto con firma digitale